

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 143 del 11-03-2022

Proposta n. 280 del 2022

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA - DR. SAVERIO PAOLINI.

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITÀ

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA - DR. SAVERIO PAOLINI.

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Direttore della Struttura	BINI CARLA
Responsabile del procedimento	BINI CARLA
Immediatamente Esecutiva	SÌ

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 70,33	COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA	4202280160	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	4	Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area dei Diritti del Bambino, dell'Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all'organizzazione dell'AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali.

Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l'Università Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto.

Premesso:

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliere – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regola la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dato atto che il Prof. Domenico Iacopino, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, ha chiesto la disponibilità ad accogliere il Dr. Saverio Paolini, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'A.O.U. Meyer.

Preso atto che il Dr. Lorenzo Genitori, Responsabile della SOC Neurochirurgia dell'A.O.U. Meyer, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere il Dr. Saverio Paolini presso la citata Struttura.

Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dr. Saverio Paolini nel periodo concordato 01.04.2022 – 30.09.2022 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).

Dato atto che ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni.

Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l'anno successivo rispetto all'anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi del corrente anno sulla base dei parametri dell'anno 2021.

Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018.

Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'avvio della formazione alla data concordata.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.

DELIBERA

Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,

1. Di autorizzare la stipula con l'Università degli Studi di Palermo della convenzione per attività formativa del Dr. Saverio Paolini, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma presunta di € 70,33 stimata sulla base dei parametri dell'anno 2021 da imputare al Bilancio 2022 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell'anno 2022;
3. Di dare atto che l'A.O.U. Meyer risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Tito Berti)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER, Codice Fiscale e Partita Iva 02175680483, con sede in Firenze, Viale Pieraccini n. 24, rappresentata dal Dottor Alberto Zanobini, nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965, di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.L. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.L. n. 402/2017 e i correlati allegati; Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 1341/2017;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 07/02/2022
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Visto il decreto di autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione del 19/01/2022,

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono validare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso l'articolazione di cui all'art. 4, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Neurochirurgia, il dott. Saverio Paolini, nato a *** (**) il ***, residente in via *** n. *** – CAP *** città ***, cod. fiscale ***, telefono cellulare ***, e-mail ***, medico in formazione specialistica presso la

Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/04/2022 al 30/09/2022.

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della SOC Neurochirurgia pediatrica con orario di accesso da concordare con il tutor aziendale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

Assistenza in reparto, degenza, sala operatoria, attività ambulatoriale.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott. Lorenzo Genitori, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). La Struttura, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizi

one di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza presso la Struttura Ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente della Struttura Ospitante stessa, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Quantiferon oTest Mantoux non antecedente a 3 mesi.

Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall'Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Lo specializzando si impegna ad esibire all'ufficio tutela salute della Direzione Medica della Struttura Ospitante (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

La Struttura Ospitante, nel rispetto dei vigenti regolamenti aziendali, agevola l'accesso alla mensa al medico in formazione, assicura l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove si svolge il tirocinio formativo e mette a disposizione del medico in formazione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali (camici, DPI).

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa presso la Struttura Ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 14 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università degli Studi di Palermo, Scuola di Medicina e Chirurgia, in Piazza Marina 61, Palermo
- Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in V.le Pieraccini 24, Firenze

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 18 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo con i numeri identificativi **01201410243533 e 01201410243544**

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina (Prof. Marcello Ciaccio)

FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Il Direttore Generale (Dott. Alberto Zanobini)

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

Dott. Saverio Paolini (O.M. Ms1966)